



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
II^a SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico D.ssa Manuela Gallo
penale nell'udienza del 07/03/14
con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero,
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica
d.ssa M. Caprio
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

[redacted] n. a CS il [redacted] det. per altro presente

IMPUTAT

In ordine al delitto p.e.p. dall' art 81, 385 cpv c.p., perché, più volte,
essendo sottoposto al regime dagli arresti domiciliari con provvedimento del
Tribunale di Cosenza in data 19.5.2011, presso il la propria abitazione in
Cosenza si allontanava da detto luogo di detenzione senza giustificato
motivo.

Accertato in Cosenza alle 10.15 e alle 131.35 del 4.10.2011

SENTENZA

N° 485/14 Reg. Sent.

N° 5768/11 R.N.R.

N° 3189/12 Reg. Gen.

depositata in Cancelleria

il 10-04-14
IL CANCELLIERE

12-4-14

Fatto estratto contumacial

il

il

Fatto avviso di cui all'art
151 c.p.p.

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo

il

Compilata scheda

il

N° Camp. Pen.

All'udienza del 7.3.2014 le parti concludevano come segue:

Pubblico Ministero: affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna alla pena di anni uno di reclusione.

Difesa: assoluzione dell'imputato con formula ampia, in subordine minimo della pena e benefici di legge.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in sede in data 11.7.2012, l'imputato veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Alla prima udienza del 18.12.2012 il Giudice, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti; quindi, assenti i testi, sospendeva il dibattimento rinviandolo al 7.5.2013 e di qui, nuovamente assenti i testi, al 22.11.2013.

All'indicata udienza di rinvio era necessario rinnovare il dibattimento per il cambiamento del giudice; il Tribunale, con l'accordo delle parti, confermava l'ordinanza ammissiva delle prove già emessa e dava luogo all'esame dei testi a carico [redacted] e [redacted] in esito al quale, su rinuncia del P.M. non opposta dalla difesa, revocava l'ordinanza istruttoria in relazione al residuo teste a carico; a questo punto rinviava il processo per consentire al P.M. di integrare la documentazione prodotta al 21.2.2014.

All'udienza di rinvio indicata il Pubblico Ministero faceva presente di non aver rinvenuto il titolo cautelare e chiedeva un rinvio.

Alla successiva udienza del 7.3.2014 il Tribunale acquisiva la documentazione offerta dal P.M. e dalla difesa e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere. A tanto le stesse ottemperavano rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. In esito il Tribunale provvedeva alla definizione del giudizio mediante lettura in udienza del dispositivo.

La valutazione degli atti acquisiti al fascicolo processuale impone l'assoluzione dell'imputato dal reato contestatogli con formula piena (per insussistenza del reato nella sua componente oggettiva).

Nel ricostruire la vicenda in fatto, deve osservarsi che [REDACTED] - in regime detentivo presso la propria abitazione in Cosenza in via [REDACTED] - veniva sorpreso dai Carabinieri operanti fuori dall'abitazione alle ore 10,15 del 4.10.2011 a bordo di un'autovettura di proprietà della madre [REDACTED]

Il Car. [REDACTED] sentito in dibattimento, specificava che [REDACTED] era a bordo dell'autovettura, con il quadro di accensione acceso, nei pressi di casa.

Il Car. [REDACTED] riferiva di un secondo controllo nella stessa giornata, alle ore 11,35; [REDACTED] veniva sorpreso di nuovo fuori dall'abitazione, nei pressi dell'auto dei proprietà della madre, parcheggiata nelle vicinanze.

Su domanda della difesa, i testi riferivano che dagli accertamenti svolti l'imputato risultava sottoposto, all'epoca dei fatti, alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

E' in atti l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cosenza, nei confronti dell'imputato, in data 19.5.2011, eseguita in pari data.

La difesa produceva altresì ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione e prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica in sede in data 11.7.2011; il provvedimento veniva emesso sul presupposto della definitività della sentenza di condanna emessa nell'ambito del proc. pen. n. 2794/11, lo stesso nel quale era stata adottata la misura cautelare detentiva di cui si discute.

Con il provvedimento di cui sopra, dunque, il titolo per il quale l'odierno imputato veniva ristretto in regime detentivo mutava da cautelare a definitivo (espiazione pena).

Ciò posto - e ritenuto che la fattispecie debba essere diversamente qualificata in quella prevista dall'art. 47 ter legge 354 del 1975 atteso che il regime degli arresti domiciliari proseguiva in virtù di un titolo definitivo (con conseguente

equiparazione alla detenzione domiciliare) - si osserva che la norma incriminatrice in esame deve essere letta considerando l'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 177 del 2009.

Con la sentenza citata, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter commi 1, lett. a), seconda parte, e 8 della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47 sexies comma 2 della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto (di cui all'art. 47 quinquies comma 1 della medesima legge) che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Ne consegue che, non essendo stato provato che l'allontanamento dell'imputato si sia protratto oltre il termine indicato (i controlli sono avvenuti alle ore 10,15 e alle ore 11,35 dello stesso giorno), lo stesso deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto previa riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 47 ter legge n. 354 del 1975.

P.Q.M.

Letto l' art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

 dal reato ascrittogli, previamente riqualificato il fatto nella fattispecie prevista e punita dall'art. 47 ter legge n. 354 del 1975, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza, li 7.3.2014

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Gallo

Manuela Gallo